

## **CRITERI DI SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI CONCLUSIVI DELL'A.S. 2022-2023**

### ***PREMESSA***

Richiamata l'attenzione sul fatto che:

- il momento della valutazione finale costituisce la verifica dei progressi nella maturazione personale, nelle conoscenze e nelle abilità acquisite da parte degli studenti;
- le eventuali decisioni di non promozione tendono comunque a favorire negli studenti una presa di coscienza della propria situazione tale da far scaturire comportamenti consapevoli e responsabili;

**il Collegio Docenti dell'I.S.I.S. "Polo Amiata Ovest" formula i sotto elencati criteri generali e specifici rispetto ai criteri di svolgimento degli scrutini conclusivi.**

### ***CRITERI GENERALI***

Fermi restando i parametri valutativi riportati nel PTOF e applicati nei singoli consigli di classe, **la valutazione che viene fatta in sede di scrutinio, a partire dalla proposta di voto dei singoli docenti**, terrà conto complessivamente dei criteri sotto indicati:

- **raggiungimento degli obiettivi fondamentali stabiliti dai dipartimenti disciplinari** (verificati con un congruo numero di prove scritte e/o orali e/o grafico-pratiche) relativamente a conoscenze, competenze e abilità in ciascuna disciplina;
- **comportamenti scolastici** in merito a:
  1. impegno, interesse e partecipazione, partecipazione al dialogo scolastico e senso di responsabilità verso le attività didattiche dimostrati nell'intero percorso formativo (sia in presenza che a distanza);
  2. progressione dei risultati nell'intero anno scolastico;
  3. acquisizione, nelle varie materie, dei prerequisiti indispensabili per il passaggio alla classe successiva;
  4. capacità di organizzare il proprio lavoro e metodo di studio;
  5. rispetto delle regole e delle consegne;
  6. frequenza (anche alle attività di recupero);
- **situazioni extrascolastiche** che possono aver influito sul processo di apprendimento;
- **in sede di scrutinio finale, profitto raggiunto in sede di scrutinio intermedio ed esiti delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati (art. 6 o.m. 92/07);**

### ***CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA***

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009 e del D. Lgs. 62/2017.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, per la validità dell'anno scolastico è prevista la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

### ***CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO***

In base all'art.13 del D. Lgs. 62/2017, l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- c) svolgimento dell'attività di P.C.T.O. secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;  
*(quest'anno non obbligatorio per l'ammissione agli Esami di Stato del II ciclo ai sensi dell'O.M. del 09/03/2023 n.45, art.3, c.1 lettera a)*
- d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

### ***DEROGHE RISPETTO AL REQUISITO DI FREQUENZA***

Il D.P.R. 122/2009, all'art.14 c.7 prevede che le istituzioni scolastiche possano stabilire deroghe al suddetto limite. Il Polo Amiata Ovest ha adottato, con delibera del Collegio Docenti del 10 ottobre 2016, uno specifico regolamento a cui si fa riferimento.

Rimane comunque, come limite alle deroghe, quanto riferito dal D.P.R. 122/2009, all'art.14 c.7 ovvero "a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

### ***CRITERI PER ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO***

Il credito scolastico è attribuito agli studenti delle classi III, IV e V sulla base delle tabelle del D. Lgs. n.62/2017. Alla determinazione del credito scolastico concorre, ex o.m. 40/2009, la valutazione del comportamento.

L'attribuzione del Credito Scolastico farà riferimento alla tabella di natura ministeriale di seguito riportata.

TABELLA crediti

**Fasce di credito  
ai sensi dell'Allegato A al D. Lgs. 62/2017**

<b>Media</b>	<b>3^ Classe</b>	<b>4^ Classe</b>	<b>5^ Classe</b>
$M < 6$	---	---	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

L'attribuzione del punteggio minimo o massimo della banda sarà determinata dall'esclusiva media dei voti ottenuti e secondo i seguenti criteri:

- a) Se non sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente, si applicherà il punteggio più alto della corrispondente fascia:
- b) Se sono presenti modifiche in aumento del voto proposto dal singolo docente e su decisione maggioritaria del Consiglio, si assegnerà il punteggio più basso della stessa banda.

Per l'ultima fascia ( $9 < M \leq 10$ ) viene automaticamente applicato, a prescindere da tutto, il credito più alto.

In considerazione del suddetto criterio "premiante", visto anche che i voti proposti al termine del secondo periodo (pentamestre) rivestono significato di "valutazione completa" in quanto sintetizzano sia gli aspetti di misurazione conoscitiva che quelli formativi (attenzione, interesse, competenze, frequenza, ecc.), considerato anche il fatto che l'emergenza COVID-19 ha causato una brusca interruzione di molte attività considerate valide per il riconoscimento di un credito, le certificazioni esterne o interne risulteranno eventualmente nel curriculum dello studente ma non saranno motivo di ulteriori crediti. Per quanto sopra, si terrà conto anche degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da personale interno o esterno che hanno svolto attività formativa nella Classe e non facenti parte dello stesso Consiglio di Classe.

### **SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO**

Ai sensi dell'art.4 c.6 del DPR n.122/2009, nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline.

Il Collegio Docenti ritiene opportuno, salvo casi eccezionali debitamente motivati dal consiglio di classe e descritti nel verbale di scrutinio, di procedere alla sospensione del giudizio agli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in un numero di discipline non superiore a tre.

In tal caso, il consiglio di classe sospende il giudizio e provvede a predisporre – sulla base delle disponibilità dell'istituto - le eventuali attività di recupero che si svolgeranno nei mesi estivi, secondo un calendario di massima deliberato dal Collegio Docenti e con modalità che saranno comunicate alle famiglie tramite il sito web dell'Istituto e la bacheca del registro elettronico deputata alle comunicazioni con le famiglie.

Gli studenti, per i quali si adotti la sospensione del giudizio, dovranno:

1. verificare, sulla propria area del Registro Elettronico, gli argomenti oggetto dello studio estivo e delle prove di recupero.
2. seguire gli eventuali corsi di recupero programmati dall'Istituto dopo il termine degli scrutini o presentare la dichiarazione dei genitori di non avvalersene;
3. provvedere autonomamente allo studio delle discipline per le quali l'Istituto non sia in grado di organizzare corsi di recupero, per motivi di indisponibilità finanziarie;
4. sostenere, secondo modalità e tempi che saranno comunicati entro il mese di luglio, prove destinate a verificare il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi di conoscenze e di competenze.

Il consiglio di classe, **alla luce delle verifiche effettuate e sulla base di una valutazione complessiva dello studente**, in sede di integrazione dello scrutinio finale, delibererà l'ammissione o la non ammissione alla frequenza della classe successiva.

- 1) In caso di **esito positivo**, lo studente viene ammesso alla classe successiva.
- 2) In caso di **esito negativo**, lo studente non è ammesso alla classe successiva.

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procederà altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017.

### ***CRITERI SPECIFICI DA ADOTTARE PER I CASI DI NON PROMOZIONE (SCRUTINI DI GIUGNO)***

#### **Risultano non promossi:**

1. Gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano una votazione riferita al comportamento (*voto di condotta*) inferiore a sei decimi.
2. Gli studenti che presentano insufficienze gravi in più discipline, o anche non gravi, ma diffuse (superiori a tre), tali da non potere, a giudizio del consiglio di classe, essere recuperate:
  - perché lo studente non è in grado di organizzare il proprio studio in modo autonomo e coerente, così da risanare le incertezze e le carenze riscontrate nelle diverse discipline;
  - perché anche l'eventuale attivazione di interventi di recupero non consentirebbe allo studente, entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto sui quali è risultato carente.
3. Gli studenti che non hanno conseguito il limite di frequenza minimo, comprensivo delle deroghe riconosciute.

Ai genitori degli studenti la cui promozione è sospesa e rinviata ai sensi del d.m. 80/07, dell'o.m. 92/07 e dell'art 4 del d.P.R. 122/09, nonché alle famiglie degli allievi non promossi, sarà trasmessa, come disposto dalla vigente normativa, una lettera di informazione sulla situazione che ha

determinato la delibera del consiglio di classe. **Tale lettera sarà preceduta da comunicazione telefonica da parte del coordinatore della classe a conclusione dello scrutinio o, comunque, prima della pubblicazione dei risultati.**

***CRITERI PER ALUNNI CON B.E.S.***

Per gli **studenti con disabilità** certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base degli obiettivi stabiliti dal Piano Educativo Individualizzato (percorso curricolare o differenziato).

Per gli **studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento** ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato e deve tenere conto delle caratteristiche personali del disturbo dello studente, dei suoi punti di partenza e dei risultati effettivamente conseguiti.

Per gli **studenti Altri Bes** (con certificazione sanitaria non prevista da L.104 e da L.170 e con svantaggio linguistico) si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento coerentemente con quanto stabilito dai rispettivi piani personalizzati.

Nell'ambito della valutazione degli alunni con **Bisogni Educativi Speciali**, devono essere inoltre rispettati anche i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti.

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 18-05-2023